

**Tar Campania – Sez. V, Sent. n. 7161 del 05/07/2007**

omissis

**FATTO E DIRITTO**

Con il presente ricorso – che non risulta notificato, ma solo depositato nella Segreteria del Tribunale l'8 giugno 2007 – il ricorrente, nella qualità di primario dell'area funzionale di anestesia generale specialistica di neurochirurgia – oftalmochirurgia dell'X di Napoli, lamenta la mancata pronuncia dell'amministrazione di appartenenza sull'atto fatto notificare il 15/19 marzo 2007, con il quale venivano sollevate diverse contestazioni e richieste inerenti il funzionamento e l'organizzazione del Dipartimento di anestesia e rianimazione.

Si è costituita per resistere in giudizio l'Azienda ospedaliera intimata, che ha eccepito diversi profili di inammissibilità e ha comunque concluso per l'infondatezza e il rigetto nel merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 5 luglio 2007 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Si tralascia il profilo dell'omessa notifica dell'atto introduttivo poiché emergono altre, assorbenti, ragioni di inammissibilità.

L'atto di diffida del 15 marzo 2007 rappresenta un elenco di doglianze sollevate in merito al cattivo funzionamento del Dipartimento di anestesia e rianimazione, sotto diversi ed eterogenei aspetti. Con esso il ricorrente ha chiesto (tra l'altro) l'avvio di un'ispezione sulle attività del Dipartimento e sulla regolarità dei verbali della giunta, l'accesso al verbale del 27 febbraio 2007, l'istituzione di una commissione per l'elaborazione di un codice di comportamento e per la disciplina e l'organizzazione del Dipartimento, la cessazione di pretesi comportamenti volti “a condizionare l'attività dell'area funzionale” retta dal richiedente e ad escludere i due medici di primo livello ad essa assegnati dal loro abituale contesto lavorativo, una maggiore vigilanza sulle effettive necessità assistenziali delle singole aree funzionali, la delega al direttore sanitario per l'assegnazione di turni di guardia al fine di vigilare sull'equa ripartizione, il congelamento dell'attività della giunta del Dipartimento, etc.

Si tratta, in tutta evidenza, di questioni attinenti al buon andamento e all'efficienza ed efficacia dell'organizzazione e del funzionamento del Dipartimento di appartenenza del ricorrente, questioni sicuramente delicate e importanti, ma che non si risolvono in specifiche, qualificate e differenziate, pretese di provvedimento facenti capo al ricorrente.

Sul piano del jus ad officium, vale a dire del rapporto di servizio, non si rinvergono, nelle generiche ed eterogenee censure contenute nella nota del 15 marzo 2007, elementi sufficientemente precisi – e forieri di una diretta e immediata incidenza lesiva sulla posizione lavorativa e funzionale del reclamante – tali da fondare e costituire un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere sull'istanza medesima.

Le questioni poste, infatti, da questo punto di vista, hanno sostanzialmente valore di reclamo volto ad attivare e sollecitare piuttosto gli ordinari poteri/doveri d'ufficio, di buona e imparziale gestione, che gravano sulla direzione dell'Azienda ospedaliera a prescindere dalle contestazioni e dalle sollecitazioni dei singoli dipendenti.

Per altro verso, se si guarda alla fattispecie dal diverso angolo di visuale del rapporto d'impiego, vale a dire del rapporto, di tipo civilistico, di prestazione di lavoro subordinato, intrattenuto dal ricorrente con l'A.O. intimata, allora le cennate questioni (ammesso e non concesso che possano assurgere, su questo versante privatistico, a posizioni soggettive autonome e differenziate, del tipo del demansionamento, o di altra lesione del suo stato di prestatore di lavoro subordinato), esulano comunque dall'ambito dell'obbligo di provvedimento (tutelabile ex art. 21-bis legge “Tar” dinanzi



al g.a.), per ricadere nell'ambito dell'obbligazione di adempiere quanto scaturisce dal contratto di lavoro subordinato (tutelabile dinanzi al Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro).

Da qui l'inammissibilità del proposto ricorso.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell'importo liquidato in dispositivo.

**P.Q.M.**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V<sup>^</sup>,  
visto ed applicato l'art. 21-bis della legge n. 1034/1971 (e successive modifiche e integrazioni),  
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile e condanna  
la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro  
1.000,00 (mille/00).

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2007.